



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE SUL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA DI CROAZIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA L'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI, FIRMATI A ROMA IL 1° AGOSTO 2012

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,

il Protocollo che modifica l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed il Protocollo aggiuntivo che modifica l'Accordo fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, entrambi firmati a Roma il 1° agosto 2012, sono stati approvati rispettivamente con delibera n. 5 del 3 aprile 2012 e delibera n. 10 del 29 maggio 2012 dal Congresso di Stato, che ne ha autorizzato la firma. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 20 febbraio 2013.

Il Protocollo che modifica l'Accordo per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato il 18 ottobre 2004 e in vigore dal 5 dicembre 2005, riguarda principalmente la sostituzione dell'articolo sullo scambio di informazioni, nello specifico l'Articolo 26, per renderlo conforme ai più recenti standard OCSE.

Analoghi Protocolli sono stati conclusi con Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Malta e Romania. Una volta che si sarà definito anche il testo del Protocollo di modifica alla Convenzione con Cipro, proposto da parte sammarinese e sul quale si è in attesa di un riscontro, si sarà concluso il processo di adeguamento di tutti gli accordi contro le doppie imposizioni di più antica data allo standard OCSE.

La novità di rilievo rispetto al precedente Articolo 26 consiste nel fatto che lo scambio di informazioni non può essere rifiutato per il solo motivo che le informazioni richieste non sono necessarie ai fini interni dello Stato richiesto o per il fatto che siano detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, una fondazione, un interposto o da un soggetto che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché riferite a quote di partecipazione di una persona.

Vengono anche definiti i termini temporali secondo cui avranno effetto le disposizioni del Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda il Protocollo aggiuntivo che modifica l'Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso il 7 maggio 2004 ed in vigore dal 27 luglio 2005, è necessario premettere che la sua stipula deriva da una specifica richiesta inoltrata alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri dall'Ambasciata di Croazia a Roma. Detta Ambasciata ha infatti proposto alcuni emendamenti all'Accordo al fine di adeguarlo all'*acquis* comunitario in vista della futura adesione della Croazia all'Unione Europea.

Nello specifico, è stato aggiunto un nuovo paragrafo all'Articolo sul "Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita" al fine di prevedere che le disposizioni dell'Accordo non possano essere interpretate in maniera tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di un trattamento, preferenza o privilegio accordati agli investitori di qualsiasi Stato terzo in virtù degli obblighi di tale Parte



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Contraente in qualità di membro di un'unione doganale, economica o monetaria, un mercato comune o un'area di libero scambio, derivanti da un accordo internazionale o da un accordo di reciprocità di tale unione doganale, economica o monetaria, mercato comune o un'area di libero scambio.

Un'ulteriore modifica riguarda l'Articolo sui "Trasferimenti" e comporta sempre l'aggiunta di un nuovo paragrafo, il quale stabilisce che le disposizioni esistenti dell'Articolo si applichino fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Unione Europea.

L'ultimo emendamento consiste invece nell'aggiunta di un nuovo articolo "Interessi essenziali di sicurezza", in base al quale l'Accordo non preclude l'applicazione da parte di una delle Parti Contraenti dei provvedimenti necessari a mantenere l'ordine pubblico, soddisfare i propri obblighi riguardo al mantenimento o ripristino della pace o della sicurezza internazionale, o la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza che possono comprendere interessi derivanti dalla propria appartenenza ad un'unione doganale, economica o monetaria, un mercato comune o un'area di libero scambio.

In considerazione di quanto illustrato, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare il Protocollo che modifica l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed il Protocollo aggiuntivo che modifica l'Accordo fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti.